

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8153 Anno 2021
Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA
Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 23/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso 34634-2018 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- *ricorrente* -

contro

DELLA PIETRA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati



8257
20



MARIALUCREZIA TURCO, ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1743/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO CHE:

la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l'obbligo di Marco Della Pietra di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall'INPS, in relazione all'attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di Impresa Assicurativa;

avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

ha resistito con controricorso Marco Della Pietra;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

la parte controricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub - agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d),

assumendo la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di Marco Della Pietra presso la Gestione commercianti;

il motivo è manifestamente infondato;

la fattispecie concreta è pacifica in causa e riguarda l'attività di produttore (svolta dal controricorrente) direttamente per conto di Impresa Assicurativa;

deve, dunque, darsi continuità al principio secondo cui l'obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub - agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

il ricorso, pertanto, va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

Ric. 2018 n. 34634 sez. ML - ud. 16-12-2020

-3-

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - *bis.*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 16 dicembre